


**“La disciplina delle CFC e la indeducibilità
dei componenti di reddito derivanti da
operazioni con imprese residenti in
paradisi fiscali”**

**(Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze
Bari 18 ottobre 2004)**


Avv. Nunzio Dario Latrofa

**P.za Mincio, 2 - 00198 Roma
Tel. 068555904 - Fax 068555828
e - mail: avv.dario.latrofa@libero.it**


Principio della neutralità interna (*capital export neutrality*)




Principio della neutralità esterna (*capital import neutrality*)



Doppia imposizione giuridica



Doppia imposizione economica



Le holding companies: profili teorici.

FINALITA' ECONOMICO AZIENDALI

- ⇒ **GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE .**
- ⇒ **CENTRALIZZAZIONE DI UNA O PIU' FUNZIONI AZIENDALI IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO GIURIDICO CON CONSEGUENTE SEMPLIFICAZIONE GESTIONALE E RIDUZIONE DEI COSTI.**
- ⇒ **OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA, CON RIFERIMENTO AI FLUSSI DI DIVIDENDI ED AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.**

***Le holding companies: profili teorici* (segue).**


BENEFICI FISCALI

LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI ESTERE DA PARTE DI UNA CAPOGRUPPO ITALIANA, PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ HOLDING ESTERE, CONFERISCE FLESSIBILITÀ ALL'INTERA STRUTTURA, SE ED IN QUANTO PERMETTE DI CONSEGUIRE I SEGUENTI BENEFICI DI CARATTERE FISCALE:

- ⇒ ESENZIONE APPLICABILE AI DIVIDENDI PERCEPITI ED AI CAPITAL GAINS REALIZZATI IN OCCASIONE DELLA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI.**
- ⇒ RIDUZIONE (O AZZERAMENTO) DELLE RITENUTE ALLA FONTE SUI FLUSSI DI DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES IN ENTRATA E IN USCITA.**
- ⇒ DIFFERIMENTO DELLA TASSAZIONE IN ITALIA SUI REDDITI MENZIONATI AI PUNTI PRECEDENTI CONSEGUITI E NON DISTRIBUITI DALLA HOLDING.**
- ⇒ RIQUALIFICAZIONE DEI REDDITI REALIZZATI DALLA HOLDING IN DIVIDENDI DISTRIBUITI ALLA CAPOGRUPPO ITALIANA CON POSSIBILE APPLICAZIONE DEI BENEFICI DELLA DIRETTIVA MADRE/FIGLIA AI DIVIDENDI DI FONTE COMUNITARIA.**
- ⇒ DISTRIBUZIONE CUMULATIVA DEI DIVIDENDI DALLA HOLDING INTERMEDIA ALLA CAPOGRUPPO.**


Le holding companies: profili teorici .

(Gruppo a struttura semplice)



Le holding companies: profili teorici .

(Gruppo a struttura complessa)



Costituzione di *trading co.*: definizione

**Strutture specializzate nell'intermediazione mercantile
che agevolano la penetrazione nei diversi mercati**

Tipologie

- Localizzazione rispetto alla società produttrice:
Internazionale/nazionale.
- Rapporto con la società produttrice o acquirente:
Indipendente/ di gruppo.
- Struttura:
subsidiary/ branch.

Vantaggi

- **Gestionali:**
Centralizzazione di funzioni
Acquisto/vendita su mercati esteri:
 - ❖ Rischio finanziario;
 - ❖ Rischio valutario;
 - ❖ Rischio contrattuale.
- **Fiscali:**
ottimizzazione incidenza fiscale sui profitti.

Caso tipico.

Struttura di partenza



- Azienda italiana (ITA1) produttrice di beni di largo consumo.
- Know How sviluppato in proprio.
- Marchio sviluppato in proprio.
- Quattro fasi di lavorazione: LAV 1, LAV 2, LAV 3, LAV 4.

Situazione produttiva iniziale


Lavorazioni interne ITA 1:
LAV 1 e LAV 4

Lavorazioni esterne in Italia
presso soggetti non associati
(ad es. conto lavorazioni ecc.):
LAV2 e LAV 3

Caso tipico (segue).



Caso tipico (segue prima fase).




Caso tipico (segue).




NB.: I contratti di distribuzione tra ITA 1 e TRAD 1 e NEWCO EST e TRAD 1, a differenza di quelli stipulati con gli altri distributori indipendenti, saranno con esclusiva, prevederanno modalità di pagamento differenti e un diverso utilizzo del magazzino presso la TRAD 1.

Caso tipico (segue seconda fase).



Le trading companies: caso tipico (segue).



I paradisi fiscali: definizione

Stati dotati di una legislazione tributaria semplificata ed un livello impositivo nullo o particolarmente favorevole, in modo tale da risultare attraenti sia per le persone fisiche, mediante il trasferimento della residenza, che per le persone giuridiche, attraverso la costituzione di società di comodo.

I paradisi fiscali: tipologie


ASSOLUTI

Avremo dei paradisi fiscali assoluti se non riscontreremo nella loro legislazione alcuna imposizione diretta dei redditi, delle plusvalenze e dei capitali, ovvero nessuna imposta di successione e solo limitate imposizioni dirette come ad es. dazi doganali o imposte di registro (ad es. le Isole Cayman o le Isole Vergini britanniche). Di solito questo tipo di giurisdizione si accompagna anche ad un' assenza assoluta o quasi, di trattati contro le doppie imposizioni o di accordi internazionali che prevedano la mutua assistenza internazionale in campo amministrativo per prevenire l' evasione fiscale. Inoltre, di solito, si riscontra la possibilità di ottenere cooperazione giudiziaria solo per i reati più gravi, tra i quali normalmente non è ricompresa la frode fiscale.

SPECIALIZZATI

I paradisi fiscali specializzati, invece, sono quei Paesi in cui solo alcune forme d' investimento delle persone fisiche o giuridiche, ad es. nel campo bancario, assicurativo, marittimo ecc., godono di un regime fiscale privilegiato e sono, di solito, caratterizzati anche dalla presenza di un buon *network* convenzionale contro la doppia imposizione. A ciò si aggiungono anche un buon livello di segretezza del sistema bancario e dei servizi legali altamente specializzati (v. ad es. Svizzera e Lussemburgo).

I paradisi fiscali: tipologie



L' OCSE e i paradisi fiscali: il rapporto del 1998

**Criteri
per
individuare
un
paradiso
fiscale**

Esistenza di un sistema basato sulla previsione della mancanza di imposte o della presenza di imposte solo nominali, in combinazione con l' offerta ai non residenti dell' utilizzo del proprio territorio quale luogo ideale per evitare le imposte nel Paese di residenza.

Mancanza di normative o pratiche amministrative che permettano scambi d' informazione effettivi con i Governi degli altri Paesi relativamente all' identità dei contribuenti beneficiari delle misure agevolative.

Mancanza di trasparenza nelle operazioni sia in ambito giuridico che amministrativo.
Presenza di norme amministrative blande a fronte di una infrastruttura operativa solida.

Mancanza di sostanza nelle transazioni, che permette la loro rilevazione contabile senza la creazione di valore aggiunto .

L' OCSE e i paradisi fiscali (segue)

Criteri
per
individuare
i regimi
fiscali
dannosi.

- previsione di un' aliquota fiscale effettiva tendente a zero o pari a zero;
- isolamento del regime preferenziale;
- mancanza di trasparenza delle operazioni;
- mancanza di scambio effettivo di informazioni con altri Paesi;
- determinazione artificiale della base imponibile;
- mancanza di adesione sui principi internazionali di transfer pricing;
- esenzione del reddito di fonte estera nel paese di residenza;
- accesso ad un' ampia rete di trattati contro la doppia imposizione;
- promozione di alcuni regimi quali veicoli per la minimizzazione fiscale;
- l' esistenza di clausole rigide sul segreto bancario;
- la presenza di titoli anonimi o al portatore.

L' OCSE e i paradisi fiscali: le raccomandazioni

relative
alla
legislazione
nazionale

- **Raccomandazione relativa alle regole applicabili alle società controllate estere o regole equivalenti.**
- **Raccomandazione relativa alle regole applicabili ai fondi d' investimento stranieri o regole equivalenti.**
- **Raccomandazione relativa ai limiti del regime di *participation exemption* e altri sistemi di esenzione di redditi stranieri.**
- **Raccomandazione relativa alla comunicazione di informazioni su operazioni con l' estero.**
- **Raccomandazione relativa alle procedure di ruling.**
- **Raccomandazione relativa alle norme in materia di prezzi di trasferimento.**
- **Raccomandazione relativa all' accesso alle informazioni bancarie.**

L' OCSE e i paradisi fiscali: le raccomandazioni

relative
alle
convenzioni
internazionali

- **Raccomandazione per un maggiore e più efficace utilizzo dello scambio d' informazioni.**
- **Raccomandazione relativa al diritto di usufruire di benefici convenzionali.**
- **Raccomandazione relativa al chiarimento della status delle norme antiabuso nelle convenzioni fiscali.**
- **Raccomandazione concernente una lista di specifiche misure di esclusione nelle convenzioni fiscali.**
- **Raccomandazione relativa alle convenzioni con paradisi fiscali.**
- **Raccomandazione concernente sforzi di coordinamento e di integrazione.**
- **Raccomandazione relativa all' assistenza nel recupero di crediti fiscali.**

L' OCSE e i paradisi fiscali: le raccomandazioni

Per
intensificare
la
cooperazione
internazionale

- **Raccomandazione relativa alle linee guida e al Forum sulle misure fiscali dannose.**
- **Raccomandazione per la predisposizione di una lista di paradisi fiscali.**
- **Raccomandazione relativa ai rapporti con i Paradisi fiscali.**
- **Raccomandazione per lo sviluppo e la promozione dei principi di buona amministrazione fiscale.**
- **Raccomandazione relativa al dialogo con i Paesi non membri dell' OCSE.**

L'Unione Europea ed i paradisi fiscali

Codice di condotta

Vengono definite dannose quelle norme tributarie degli ordinamenti interni che, prevedendo una totale mancanza d'imposizione ovvero una ridotta imposizione nei confronti delle imprese non residenti nello Stato rispetto a quelle ivi costituite, sono suscettibili di determinare una sensibile incidenza nella localizzazione di attività imprenditoriali all'interno della Comunità.

Progetto Euroshore

Le condizioni di trasparenza ovvero di opacità di un sistema finanziario sono determinate dal diritto societario, il quale è capace di un effetto domino su tutti i settori del tessuto normativo. Si propone di promuovere l'eliminazione delle azioni al portatore e di quelle intestate a prestanome, l'obbligatorietà del capitale minimo per la costituzione di una società e della tenuta delle scritture contabili e la previsione di un registro pubblico delle società.

L' attuale evoluzione: la trasparenza e la cooperazione

Rapporto OCSE del 26 -7/04/2001

Rapporto sulle misure da adottare contro cooperative; Trust, fondazioni e società a responsabilità limitata, impiegate per la realizzazione di scopi illeciti.

Ultime novità (aprile 2002)

Le nazioni considerate Paradisi fiscali si sono ridotte da 35 a 7 e cioè:

- **Principato di Monaco;**
- **Principato del Liechtestain;**
- **Principato di Andorra;**
- **Liberia;**
- **Isole Marshall;**
- **Nauru;**
- **Vanuatu.**

L' attuale evoluzione: la trasparenza e la cooperazione

Gli altri Stati usciti dalla Black list dovranno adottare un "modello per lo scambio d'informazioni".

- Lo scambio d' informazioni potrà riguardare tutte le imposte, dirette ed indirette, secondo gli accordi tra i contraenti.
- Nella richiesta di informazioni lo Stato richiedente dovrà tra l' altro specificare:
 - L' identità del contribuente interessato;
 - Il motivo fiscale per cui richiede l' informazione;
 - La conformità della richiesta alle proprie leggi e pratiche amministrative. Inoltre, si deve attestare di aver messo in atto tutti i mezzi possibili per ottenere l' informazione nel proprio territorio.
- Ogni Stato contraente dovrà garantire l' accesso alle informazioni in possesso di banche, istituti finanziari, agenzie e fiduciarie.

Introduzione di una *CFCL* in Italia

Art. 127-*bis* D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

“Disposizioni in materia di soggetti esteri partecipati”

Oggi: art. 167 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

“Disposizioni in materia di imprese estere controllate”

Introduzione di una *CFCL* in Italia: i primi chiarimenti

[Circolare Min. Fin. del 16 novembre 2000, n. 207/E](#) (Primi chiarimenti al Collegato alla finanziaria 2000).

[D.M. 21 novembre 2001, n. 409](#) (Regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell' articolo 127 bis, comma 8, del TUIR).

[Circolare Min. Fin. del 26 gennaio 2001, n. 9/E](#) (Risposte a quesiti).

[Circolare Min. Fin. del 12 febbraio 2002, n. 18/E](#) (Chiarimenti relativi al Regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell' articolo 127 bis, comma 8, del TUIR).

[Circolare Min. Fin. del 25 maggio 2003, n. 29/E](#) (Gestione istanze d' interpello per la disapplicazione dell' art. 127 – bis, comma 1 del TUIR, presentate ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 127 - bis).

[Circolare Min. Fin. del 16 giugno 2004 n. 25/E](#) (IRES/1).

* * * * *

[Circolare Assonime del 18 dicembre 2000, n. 65](#)

[Circolare Assonime del 28 novembre 2001, n. 52](#)

[Circolare Assonime del 18 luglio 2002, n. 52.](#)

Finalità della normativa

“*Contrastare pratiche elusive attuate mediante partecipazione in società con sedi in Paesi a fiscalità privilegiata*” (Circ. Min. Fin. 207/E del 16/11/2000) rispettando anche le raccomandazioni OCSE.

Rendere imponente nel Paese di residenza del contribuente, ovvero in Italia, il reddito prodotto dalla struttura ad esso collegata e localizzata in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato evitando operazioni di *tax deferral*.

Principi generali

Il sistema è imperniato sulla **definizione di uno o più parametri volti ad individuare i Paesi o regimi considerati privilegiati** ovvero sulla loro puntuale e tassativa elencazione. Una volta stabilito che lo Stato estero di riferimento rientra tra quelli per così dire **“incriminati”**, **tutto il reddito del soggetto partecipante viene ricondotto al soggetto controllante nazionale** in proporzione alla partecipazione posseduta, a prescindere dall'effettiva percezione (approccio *jurisdictional*).

La tassazione del dividendo, così, viene anticipata nei tempi, ma modificata nei criteri: oggetto dell'imposizione non è più l'utile civilistico suscettibile di distribuzione, ma l'utile così come rideterminato con le regole del reddito d'impresa del nostro ordinamento (così Circ. Assonime n. 65/2000)

Decorrenza

➤ L'art. 127-*bis* (oggi 167) del D.P.R. n. 917/86 troverà (ha trovato) applicazione solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione dei decreti ministeriali che individueranno i regimi a fiscalità privilegiata.

➤ **Il decreto è stato emanato il 21/11/2001 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23/11/2001. Ne consegue che la normativa in questione, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è in vigore dal periodo d'imposta 2002.**

Regimi fiscali privilegiati

Si considerano aventi un regime fiscale privilegiato gli Stati o territori da individuare (individuati), tramite decreto del Ministro delle Finanze, in ragione:



del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano



della mancanza di un adeguato scambio di informazioni



di altri criteri equivalenti

Individuazione dei regimi fiscali privilegiati: i tre criteri

Livello di tassazione sensibilmente inferiore. Il Parlamento, con ordine del giorno 4/10/2000 ha impegnato il Governo a “*definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il **30%** dal livello di tassazione medio applicato in Italia*” prendendo come riferimento la categoria dei redditi d’impresa (Irpeg+ Irap). Il livello di tassazione, inoltre, è stato rapportato avendo riguardo alla struttura del tributo dei Paesi in questione e quindi alle modalità di determinazione della base imponibile, così come chiarito dallo stesso Ministero con la **Circ. Min. Fin. n. 207/2000** dove ha precisato che “***una tassazione sensibilmente inferiore è riscontrabile non solo con riferimento al livello delle aliquote delle imposte di un determinato paese o del territorio, ma anche alle caratteristiche strutturali dei tributi, la cui applicazione comporti, di fatto, una tassazione inferiore in capo al contribuente***”.

Adeguate scambio di informazioni. Trattasi di una definizione generica che non accenna affatto alle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni. Pertanto rientrano nella disciplina sulle CFC i Paesi nei confronti dei quali manca un accordo sullo scambio d’informazioni, tuttavia, se tale accordo esiste occorrerà verificare concretamente se lo scambio è “**adeguato**”.

Criteri equivalenti. La ratio è quella di poter individuare come paradiso fiscale anche Paesi che, pur vantando un regime impositivo ordinario simile a quello Italiano, riconoscano agevolazioni fiscali per specifiche zone o attività. In tal senso si veda l’ esempio delle società svizzere che beneficino di trattamenti fiscali privilegiati per effetto di un **ruling** che sostanzialmente porta all’ esenzione d’ imposta, riportato dalla Circ. Min. Fin. 207/2000.

Regimi fiscali privilegiati: il decreto 21/11/2001 modificato dal D.M. 27/12/2002 (in vigore dal 14/01/2003) c.d. *Black List*.

Il decreto ha individuato tre categorie di paradisi fiscali, nonché alcune tipologie di società localizzate in stati a fiscalità privilegiata che godono di un regime fiscale agevolato.

Precisamente:

L' art. 1 individua i paradisi fiscali cd assoluti. *[Ai redditi conseguiti da imprese, società o enti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato elencati all' art. 1, del DM 23/11/2001, si rende applicabile la normativa CFC senza alcuna limitazione (Circ. Min. fin. 18/2002)].*

L' art. 2 aggiunge all' elenco di cui all' art. 1 quattro Paesi cui si applica l' indeducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società, salvo alcune fattispecie ivi individuate (così anche Circ. Min. fin. 18/2002).

L' art. 3 individua alcuni regimi agevolati previsti dalla normativa interna di Stati o territori a fiscalità non privilegiata, che rientrano nel campo di applicazione della normativa anti CFC. Lo stesso "art. 3, al comma 2 estende il campo di applicazione delle disposizioni riguardanti le società controllate estere ai soggetti e alle attività insediati in uno degli Stati indicati nel comma 1, ammessi alla fruizione di regimi fiscali agevolati in virtù di accordi o provvedimenti dell' Amm. fin. estera" (così Circ. Min. fin. 18/2002).

L' Italia ed i paradisi fiscali: l' art. 167 del T.U.I.R.

Art. 7, par. 1 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni:

“... gli utili di una impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che, l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione...”



art. 167
T.U.I.R.

Per Circ. Min. Fin. 207/2000 non vi è incompatibilità/conflitto.

Per Assonime vi sarebbe incompatibilità/conflitto.

Per la Corte d' Appello di Parigi vi è incompatibilità/conflitto.

Per l' OCSE non vi sarebbe incompatibilità/conflitto.

Art. 167 del T.U.I.R. – *I soggetti*

La normativa CFC, ai sensi dell' art. 167 TUIR, commi 1 e 2, trova applicazione con riferimento ai **soggetti residenti** in Italia che detengono, **direttamente o indirettamente**, il **controllo** di un soggetto residente in uno degli Stati o territori inclusi nella *Black List*.

La formulazione, quindi, è estremamente ampia e ricomprende:

1. le società di persone ed equiparate (di cui all' art. 5 del TUIR);
2. le società di capitali;
3. gli enti commerciali pubblici e privati (a mente dell' art. 73, lett. a) e b) TUIR);
4. gli enti non commerciali pubblici e privati (ex art. 73, lett. c) TUIR);
5. le persone fisiche residenti.

Non sono ricompresi in tale formulazione:

1. le società e gli enti non residenti, di cui alla lett. d) dell' art. 73 del TUIR (così circ. Min. Fin. 207/2000).


Dubbi sussistono per:

1. le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Art. 167 del T.U.I.R. – I soggetti (segue)

LE STABILI ORGANIZZAZIONI E LA CFC. LE DIVERSE POSIZIONI.

- L'art. 3, comma 1 del DM 429/2001 ha previsto che l'imputazione dei redditi relativi alla CFC, al soggetto italiano, in proporzione alla quota di partecipazione, debba avvenire sia nei confronti dei soggetti residenti che delle S.O. in Italia di soggetti non residenti.
- Contrariamente **le istruzioni a UNICO 2003** affermano che la normativa CFC deve essere applicata alle S.O. di soggetti esteri solo quando sono controllate da soggetti italiani.
- La **Circolare Assonime n. 65/2000** al punto 2.4 ritiene che nel caso di S.O. in Italia di soggetti non residenti che detengano la partecipazione di una CFC, la disciplina non sarebbe applicabile per carenza del presupposto della residenza.



**IN QUESTO CASO
LA DISCIPLINA CFC
SI APPLICA, MA
DUBBI RIMANGONO
PER I CASI IN CUI
LA S.O. NON
CONTROLLI LA CFC.**

Art. 167 del T.U.I.R. – *Il requisito del controllo*

Ai sensi dell' art. 2359 c.c. sono controllate quelle società “ *in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria; ... in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria; ... che sono sotto influenza dominante di un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali* ”.

Ai sensi dell' art. 2359 c.c. sono possibili due forme di controllo:

➤ **controllo di diritto:** una società dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria di un' altra società;


➤ **controllo di fatto:** (i) una società dispone direttamente o indirettamente dei voti per esercitare l' influenza dominante nell' assemblea ordinaria di un' altra società; (ii) una società esercita un' influenza dominante su un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Art. 167 del T.U.I.R. – *Il requisito del controllo* (segue)


Warnings:

- 1) Il concetto di controllo potrebbe creare questioni problematiche in quanto vi è differenza tra quanto previsto al comma 3 dell' art 167 TUIR, quanto previsto all' art. 1 del D.M. n. 429/2001 e lo schema dell' art. 2359 c.c..
- 2) Il termine **persona** utilizzato dal legislatore nell' art. 167 TUIR va inteso in senso molto ampio conformemente all' interpretazione estensiva fornita dal Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e così come chiarito dal D.M. n. 429/2001 e dalla Circ. Min. Fin. n. 207/2000 (*trattasi di ogni ente che sebbene non sia esso stesso un insieme di persone è trattato come un corpo sociale a fini fiscali*).
- 3) Occorre quindi fare attenzione a tutte le situazioni di controllo non solo diretto, ma anche indiretto realizzato attraverso **catene partecipative di sub – holdings, società fiduciarie o interposte persone**.
- 4) Per le **persone fisiche** al fine di definire il requisito del controllo si tiene conto dei voti spettanti ai familiari di cui all' art. 5, comma 5 TUIR.


Il presupposto del controllo secondo la circ. Assonime n. 65/2000




Il presupposto del controllo secondo la circ. Assonime n. 65/2000



Il presupposto del controllo secondo la circ. Assonime n. 65/2000




Il presupposto del controllo secondo la circ. Assonime n. 65/2000




L'art. 127-*bis* non trova applicazione

Il presupposto del controllo secondo la circ. Assonime n. 65/2000




L'art. 127-bis non trova applicazione

Il presupposto del controllo secondo la circ. Assonime n. 65/2000



Il presupposto del controllo secondo la circ. Assonime n. 65/2000



L'art. 127-bis non trova applicazione

Imputazione dei redditi della CFC al soggetto controllante

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono **imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute (art. 167, c.1)**.

Il controllo indiretto della CFC può essere attuata per il tramite di soggetti:

1. esteri;
2. residenti in Italia o S.O. italiane di soggetti esteri.


Nel primo caso, il reddito della CFC va imputato pro quota al soggetto italiano che controlla indirettamente per mezzo del soggetto estero ovvero il reddito va imputato al primo soggetto residente nella catena di partecipativa.

Nel secondo caso, il reddito della CFC va imputato pro quota al soggetto italiano o alla S.O. in Italia del soggetto estero mediante il quale viene esercitato il controllo indiretto.


NB. Nel caso di controllo da parte di soggetto non titolare di reddito d'impresa, i compensi ad esso spettanti concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della partecipata estera (finalità antielusiva).

RATIO: Stabilire l'imputazione per trasparenza del reddito estero in capo al "primo soggetto della catena di controllo" sottoposto a tassazione in Italia.

Imputazione dei redditi della CFC al soggetto controllante




Il reddito distribuito da CFC ad ITA 2 viene dichiarato solo da ITA 2 in base alla percentuale di controllo di questo soggetto in CFC, pari al 60%.



Il reddito distribuito dalla CFC viene dichiarato, per il 30% da ITA 2 e per il 70% da ITA 1.

Imputazione dei redditi della CFC al soggetto controllante



Il reddito della CFC viene dichiarato dalla società ITA 2 nella misura del 30% e dalla società ITA 1 nella misura del 60% del 40%.

Momento di rilevanza del controllo

Principio generale: non è applicabile il criterio d'imputazione dei proventi dalla partecipata estera *pro rata temporis*, di modo che in **caso d'acquisto in corso d'anno della CFC**, i redditi di questa saranno imputabili come se la partecipazione fosse stata detenuta dal giorno d'inizio del periodo fiscale del soggetto controllato. Viene, però, esclusa la rilevanza di un controllo detenuto per un periodo di tempo prolungato, ma non più sussistente al momento della chiusura dell'esercizio sociale.

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute “ **e rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato**” (art. 1 D.M. n. 429/2001).

La Circ. Min. fin. n. 18/2002, ha precisato che, nel caso in cui nè dallo statuto del soggetto estero controllato, nè dalle disposizioni generali del Paese estero, sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, **si dovrà fare riferimento alla data di chiusura dell'esercizio finale del soggetto controllante.**

**L' imputazione dei redditi secondo la circ.
Assonime n. 65/2000**

(Vecchio) Art. 127-bis TUIR: “... i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alla partecipazione da essi detenute”

L' imputazione dei redditi secondo la circ.

Assonime n. 65/2000

Criticità

- ➔ Imputazione dell' intero utile della CFC al soggetto residente anche in caso di periodo di possesso inferiore all' esercizio del soggetto estero partecipato.
- ➔ Profili elusivi della cessione delle partecipazioni a ridosso della chiusura dell' esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato.

Determinazione del reddito della CFC

(c. 6, art. 167 TUIR e art. 2, c. 1 d.m. 429/2001)

- Il reddito della controllata è assoggettato a **tassazione separata**. Si applicano le regole del reddito d'impresa, comprese quelle sui dividendi e sul riporto delle perdite. Non si tiene conto della rateazione delle plusvalenze e degli ammortamenti anticipati, evidentemente nel presupposto di non concedere agevolazioni di sorta.
- **L'aliquota d'imposta** è determinata con riguardo a quella media applicata sul reddito complessivo di periodo del soggetto residente e, comunque, in misura **non inferiore al 27%**.

Determinazione del reddito della CFC

(c. 6 e c. 7, art. 167 TUIR e artt. 2 e 3 d.m. 429/2001)

Ai fini della determinazione del reddito del soggetto estero, il D.M. 429/2001 chiarisce che **sono fiscalmente riconosciuti i valori risultanti dal bilancio del soggetto estero**, relativi all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quello di prima applicazione della disciplina CFC.

Tuttavia **il riconoscimento fiscale di detti valori è subordinato** ad una delle seguenti condizioni:

1. I valori siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi;
2. i valori siano attestati congrui da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti dell'art. 11 del D. lgs. n. 88/1992.

Gli **ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri** risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal D.P.R. n. 917/1986.

Determinazione del reddito della CFC

(c. 6 e c. 7, art. 167 TUIR e art. 2 e 3 d.m. 429/2001) (segue)

- Il sistema della tassazione separata impedisce che gli eventuali risultati negativi del soggetto residente in Italia possano sterilizzare tale reddito, ma soprattutto che eventuali **perdite della CFC** possano abbattere il reddito della controllante.
- Il reddito della CFC concorre, comunque, nell'imponibile complessivo, ai fini della determinazione dell'aliquota media applicabile.
- Dall'imposta liquidata in Italia sono ammesse in **detrazione**, ai sensi dell'art. 15 (ora 165) le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ma senza ricorrere al calcolo previsto dall'art. 15 (ora 165) (così D.M. 429/2001).
- Qualora il soggetto residente detenga una partecipazione nella CFC per mezzo di un altro soggetto residente all'estero, **le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC sono detraibili dal soggetto residente nella stessa proporzione in cui sono a lui imputati i redditi della CFC.**
- Alla stessa ratio di evitare un caso di doppia imposizione risponde il meccanismo in virtù del quale vengono rese fiscalmente irrilevanti le successive distribuzioni di dividendi dalla controllata estera.

Determinazione del reddito della CFC

(c. 6 e c. 7, art. 167 TUIR e artt. 2 e 3 d.m. 429/2001) *(segue)*

Possono sorgere problemi **in caso di catena partecipativa** con sub holding estere. In questi casi (comma 4, art. 3 D.M. n. 429/2001) gli utili distribuiti dal soggetto estero controllante la CFC, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto Italiano fino alla concorrenza del reddito ad esso imputato della CFC, purchè questa abbia effettivamente distribuito utili.

Inoltre, il citato decreto ministeriale ha precisato che **il costo della partecipazione** nel soggetto estero è: **(i)** aumentato dei redditi imputati per trasparenza in capo al soggetto italiano; **(ii)** diminuito fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti. La ratio di tale disposizione è di evitare una doppia tassazione in capo al soggetto italiano una prima volta sotto forma di utili e una seconda volta sotto forma di maggiori plusvalenze.

Nel caso di **perdita del soggetto** estero tale perdita potrà essere computata a diminuzione dei redditi dei successivi periodi d' imposta del soggetto estero secondo le disposizioni dell' art. 84 Tuir.

La determinazione dei redditi secondo la circ. Assonime n. 65/2000

Art. 127-bis TUIR: “...i redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo primo, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo”

La determinazione dei redditi secondo la circ.

Assonime n. 65/2000

Criticità

- ➔ Criteri di conversione della moneta di conto in cui il reddito del soggetto estero partecipato
- ➔ Applicazione di regole fiscali nazionali a risultati economici di realtà esistenti in ordinamenti diversi e, il più delle volte, non comparabili
- ➔ Individuazione degli obblighi di tenuta delle scritture di supporto alla determinazione del reddito
- ➔ Determinazione del credito d'imposta ex art. 15 TUIR in relazione alla tassazione separata del reddito estero imputato

**La distribuzione dei redditi secondo la circ.
Assonime n. 65/2000**

Art. 127-bis TUIR: “*Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma*” dai soggetti esteri partecipati “*non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ ammontare del reddito assoggettato a tassazione [...] anche negli esercizi precedenti*”

La distribuzione dei redditi secondo la circ. Assonime n. 65/2000

Criticità



Identificazione degli utili distribuiti dalla CFC in caso di partecipazione indiretta nella medesima

Soluzione proposta



Introduzione regole presuntive che riferiscono gli utili rimpatriati attraverso la società intermedia, prioritariamente e fino a concorrenza, agli utili distribuiti dalla CFC

La distribuzione dei redditi secondo la circ. Assonime n. 65/2000

Criticità



Possibilità di doppia imposizione in caso di *capital gain* sulla cessione della CFC antecedentemente alla distribuzione di utili ma successivamente alla tassazione “ *per trasparenza*”

Spunto



Normativa prevista in materia di cessione delle partecipazioni in società di persone ex art. 82, comma 5

Obblighi dichiarativi

L' art. 4 del D.M. 429/2001 prevede che il soggetto italiano dichiari i redditi della CFC in **apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi**, da cui risulti parte integrante il bilancio della CFC o altro documento contabile riepilogativo di quest' ultima, redatto secondo le norme vigenti nel paradiso fiscale.

La Circ. Min. fin. 18/2002 ha chiarito che qualora le società o gli enti non residenti secondo le disposizioni locali non siano tenuti alla redazione della contabilità, il soggetto residente **sarà comunque tenuto alla redazione di apposito prospetto in conformità alle norme contabili italiane**.

L' amministrazione finanziaria **entro 30 giorni** dalla presentazione della dichiarazione può richiedere al contribuente **idonea dimostrazione dei costi** di acquisizione dei beni relativi all' attività esercitata e dei componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione del reddito della controllante.

Sono esonerati dagli obblighi dichiarativi i soggetti residenti che esercitino il controllo ai sensi dell' art. 2359, comma 1, n. 3) c.c. (di fatto) se non possiedono partecipazioni agli utili (art. 4 D.M. 429/2001).

Le circostanze esimenti: art. 167, comma 5 del T.U.I.R.

Circostanze esimenti.

art. 167 comma 5.

L'imputazione dei redditi al soggetto residente non si applica se questi dimostra, alternativamente:

- che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;
- che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4.

Diritto d'interpello

Per ottenere l'esenzione, il contribuente deve **obbligatoriamente** interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria, con la procedura prevista dallo statuto del contribuente, che prevede la formula del silenzio assenso dopo 120 giorni dalla domanda.

Le circostanze esimenti: art. 167, comma 5 del T.U.I.R.

Circostanze esimenti.

art. 167
comma 5.

Circ. Ag. Ent.
18/E del
12/02/2002

D. M.
429/2001

Per dimostrare che l'ente o la società svolge un'attività commerciale (art. 2195 c.c.) effettiva quale attività principale nel Paese ove è collocata, si attribuisce rilievo alla struttura organizzativa e, in particolare, all' idoneità di questa allo svolgimento dell'attività principale, oppure delle attività che ne sono in via autonoma preparatorie o conclusive (D.M. 429/2001 e Circ. Min. fin. 18/2002).

La circolare 18/E del 2002, elenca una serie di documenti che il contribuente potrebbe produrre per giustificare la richiesta di disapplicazione della disciplina ridetta:

- Atto costitutivo o statuto della controllata estera da cui possano ricavarsi notizie utili circa l'attività svolta nello Stato o nel territorio incluso nella Black list.
- Documentazione (atto costitutivo, statuto, delibere, norme di riferimento ecc.) dalla quale si possa desumere la data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione della controllata estera.
- Relazione descrittiva della struttura organizzativa relativa allo svolgimento dell'attività principale dell'ente estero (completa di normativa, contratti di lavoro, descrizione delle mansioni svolte dai dipendenti di qualifica più elevata, autorizzazioni delle autorità locali, disponibilità di locali ad uso civile o industriale, utenze, documentazione bancaria, doganale ecc.).

Le circostanze esimenti: art. 167, comma 5 del T.U.I.R.

**Circostanze
esimenti.**

**art. 167
comma 5.**

**Circ. Ag. Ent.
18/E del
12/02/2002**

**D. M.
429/2001**

Un' ulteriore condizione prevista per la disapplicazione della CFC, è che i redditi conseguiti dal non residente sono stati prodotti per almeno il 75% in Stati non inclusi nella Black list, a condizione, però, che il Paese della fonte li abbia assoggettati integralmente a tassazione ordinaria. A tal proposito la circolare n. 18/E del 2002 ridetta, suggerisce la presentazione di idonea documentazione contabile e fiscale quale il bilancio, dichiarazione dei redditi, perizie ecc.

L' ultima condizione si verifica quando la società italiana sia in possesso di partecipazioni in società estere non in Black list, che possiedono stabili organizzazioni in un paradiso fiscale e gli utili da questa prodotti siano stati già ordinariamente tassati nel Paese in cui ha sede la partecipata estera. Anche in questo caso la circolare n. 18/E del 2002 richiede l' allegazione di idonea documentazione, eventualmente anche tradotta, attestante la detta avvenuta tassazione.

Le circostanze esimenti secondo la circ.

Assonime n. 65/2000

Art. 127-bis TUIR: *le normative in tema di CFC “non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4.”*

Le circostanze esimenti secondo la circ. Assonime n. 65/2000

PRIMA ESIMENTE

Criticità



Determinazione della locuzione “ *Stato o territorio nel quale ha sede*” il soggetto estero controllato

Soluzione proposta



L'attività industriale o commerciale è svolta nello Stato in cui è localizzata la CFC anche se gli sbocchi commerciali di tale attività trascendono la sfera commerciale

Le circostanze esimenti secondo la circ.

Assonime n. 65/2000

PRIMA ESIMENTE

Criticità



Determinazione della locuzione “ *attività industriale o commerciale*”

Soluzione proposta



La Camera dei Deputati nella seduta del 4 ottobre 2000 ha impegnato il Governo ad esercitare il potere regolamentare ad esso attribuito intendendo la locuzione “ *industriale o commerciali come comprensiva di ogni attività d’impresa, e pertanto senza esclusione delle attività finanziarie, bancarie e assicurative*”

Le circostanze esimenti secondo la circ.

Assonime n. 65/2000

SECONDA ESIMENTE

Circ. Min. delle Finanze 207/2000: *“La seconda si avvera invece nei casi in cui il soggetto residente, che controlla il "soggetto estero partecipato", dimostri che dalla partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori al fine di usufruire dei trattamenti fiscali privilegiati individuati con i criteri di cui al precedente comma 4. Ad esempio quando il "soggetto estero partecipato" riceve utili da una stabile organizzazione o da altro soggetto i cui redditi non sono stati sottoposti ad alcun regime fiscale privilegiato.”*

Le circostanze esimenti e la nuova disciplina della *participation exemption* e della tassazione dei dividendi

Il novellato art. 89 TUIR prevede che **i dividendi siano esclusi dalla formazione del reddito del soggetto percipiente nella misura del 95% del loro ammontare** (con eliminazione dell' istituto del credito d' imposta). In merito alle partecipazioni in società estere il comma 3 limita detta agevolazione ai soli utili distribuiti da società che non risiedono in Paesi a fiscalità privilegiata, **salvo il caso** in cui attraverso l' istituto dell' interpello non ci sia avvalsi della seconda esimente (ex art 167) ovvero **della dimostrazione che dalla partecipazione non consegue l' effetto fin dall' inizio del suo possesso di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.**

L' art. 87 TUIR, invece, prevede **l' esenzione da tassazione delle plusvalenze (*participation exemption*)** qualificate in società di capitali ed enti che svolgono una effettiva attività commerciale e che non risiedono in Paesi a fiscalità privilegiata. Anche in questo caso è prevista una **deroga** ovvero si estende il regime di *participation exemption* anche a dette ultime partecipazioni se si dimostra il verificarsi della **seconda esimente prevista dal comma 5 dell' art. 167 TUIR.**

NB. LA SCELTA DELL' ESIMENTE DIVENTA DISCRIMINANTE

L' art. 168 del T.U.I.R.: il collegamento

Norma: “... la norma di cui all'art. 167 si applica anche nel caso in cui il Soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non **inferiore al 20%** agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale è ridotta al 10% nel caso di partecipazioni agli utili di società quotate in borsa”.


Ratio: Forse il legislatore ha voluto introdurre una specie di norma di chiusura atta ad evitare l' aggiramento della disciplina CFC ogni qualvolta non fossero risultati applicabili i criteri di controllo del codice civile, semplicemente trasferendo sul contribuente l' onere di provare l' assenza di profili elusivi nella operazione, attraverso il ricorso all' interpello preventivo.

Dubbi: In ogni caso tenendo conto che la normativa anti CFC è volta ed evitare operazioni di *tax deferral* sorgono legittimi dubbi che in effettive partecipazioni così poco rilevanti, il soggetto riesca in concreto ad esercitare una strategia elusiva ritardando la distribuzione di utili.


L' art. 168 del T.U.I.R.: il collegamento (segue)

Norma: “... la norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati”.

SI APPLICA
LA NORMA
CFC E SI
PRESUME
UN REDDITO
PARI AL 20%
DI QUELLO
DELLA CFC



NON SI PRESUME
ALCUN REDDITO
DERIVANTE DALLA
S. O.



L' art. 168 del T.U.I.R.: il collegamento (segue)

Norma: “... i redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

a) Utile prima delle imposte risultante dal bilancio della partecipata estera
Anche in assenza di un obbligo di legge;

b) Un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l' attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3”.

In pratica: si parte dall' attivo patrimoniale e si calcola l' 1% dei corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni diverse da quelle cui si applica l' esenzione di cui all' art. 87 TUIR (Plusvalenze esenti), aumentato dei crediti; si aggiungono, poi, il 4% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni Immobili e dai beni indicati nell' art. 8 bis dpr n. 633/72 (navi, aereomobili ecc.) e il 15% del valore complessivo delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

L' art. 167 del T.U.I.R.: l' interpello

- Art. 5 D.M. 21/11/ 2001, n. 429
- Rinvio al D.M. 26/4/2001, n. 209 che regolamenta “l'interpello del contribuente” di cui all'art. 11 L. 27/7/2000, n. 212
- Soggetto abilitato alla presentazione: contribuente, ovvero soggetti che in base a disposizioni di legge devono porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso
- Istanza preventiva
- Silenzio assenso decorsi 120 giorni (180 per le imprese già operanti con i Paesi a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167 Tuir).

L' art. 167 del T.U.I.R.: l' interpello

Modalità di presentazione

- Inoltrare alla Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, per il tramite della Direzione regionale competente per territorio
- Carta libera
- Mediante:
 - Consegna a mano
 - Spedizione in plico raccomandato A.R., senza busta
- Presentazione ad ufficio incompetente ... quest' ultimo provvede alla trasmissione alla Direzione regionale
- Non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non interrompe o sospende i termini di prescrizione

L' art. 167 del T.U.I.R.: l' interpello

Requisiti dell'istanza

- Dati identificativi contribuente (e legale rappresentante)
 - Nome e cognome o ragione o denominazione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale
- Identificazione della CFC
- Domicilio o domiliatario dove effettuare le comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria
- Documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione
- Sottoscrizione
- In mancanza degli elementi essenziali ... inammissibile

L' art. 167 del T.U.I.R.: l' interpello

Documentazione da allegare

- Copia della documentazione, non in possesso dell'AF o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della fattispecie
- Direzione regionale può richiedere (una sola volta) integrazioni
- Richiesta integrazione interrompe il termine di 120 giorni che inizia a decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa.
- Esempi di documentazione sono contenuti nella circolare ministeriale n. 18 del 12/2/2002

L' art. 167 del T.U.I.R.: l' interpello

Termini

Il termine di 120 giorni decorre:

- nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'ufficio;
- in caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
- nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
- qualora l'ufficio interessato non sia autorizzato a rispondere, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente;
- dalla data in cui l'ufficio richiedente riceve la documentazione integrativa nel caso sia stata richiesta.

L' art. 167 del T.U.I.R.: l' interpello

Risposta

- Scritta e motivata
- Notificata con le modalità dell'art. 60 DPR 600/73:
 - mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria; in tal caso la risposta si intende fornita alla data in cui il contribuente o il domiciliatario appongono la propria firma sull'avviso di ricevimento;
 - per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.

L' art. 167 del T.U.I.R.: l' interpello

Effetti

- Vincola l'operato degli uffici
- A decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla comunicazione della risposta
- Anche per i periodi d'imposta successivi a condizione che non siano mutate le circostanze di fatto o di diritto
- Acquisizione controllo CFC già oggetto di interpello ... nuovo controllante deve notificare l'Agenzia delle Entrate indicando CFC e precedente controllante

L' art. 167 del T.U.I.R.: l' interpello

Decorrenza termini per la presentazione

- Soggetto residente in Italia già opera in uno degli Stati o territori indicati nella black list mediante il possesso di una partecipazione di controllo alla data del 1° gennaio 2002
 - ▶ Istanza presentabile dal 1° gennaio 2002
 - ▶ Nel caso in cui l'impresa estera sia in perdita nel 2002 l'istanza può essere rinviata al successivo esercizio in cui l'impresa risulti in utile (circ. Min. fin. 9/2002)
- Soggetto residente in Italia non esercita il controllo di alcuna partecipazione in uno degli Stati o territori indicati nella cosiddetta black list alla data del 1 gennaio 2002
 - ▶ Istanza presentabile solo dopo che avrà acquisito il controllo dell'impresa estera

L' Italia ed i paradisi fiscali: art. 110, c. 10, T.U.I.R.



I limiti di deducibilità si applicano a tutti i rapporti commerciali posti in essere con **imprese** (non solo società) in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, **prescindendo totalmente dall'esistenza di qualsiasi legame di controllo.**

L' Italia ed i paradisi fiscali: costi derivanti da imprese domiciliate in P.F.

PROVA CONTRARIA

Art. 110, C. 11
T.U.I.R.

L' indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono **prevalentemente** un' attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi è, comunque, subordinata alla separata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei relativi ammontari dedotti.

PROVA CONTRARIA

Vecchio
Art. 76, C. ter
T.U.I.R.

NORMATIVA PRECEDENTE – COLLEGATO FISCALE 2000

L' indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono **principalmente** un' attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede.

NORMATIVA PRECEDENTE (in vigore dallo 01.01.1992)

Le disposizioni sopra esposte non si applicano quando le imprese forniscano Alternativamente la prova che:

- le società estere svolgono **prevalentemente un' attività commerciale effettiva;**
- le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta attuazione.

L' Italia ed i paradisi fiscali: costi derivanti da imprese domiciliate in P.F.

AVVISO D' ACCERTAMENTO

Art. 110, C. 11
T.U.I.R.

- L' Amministrazione finanziaria, prima di procedere all' emissione dell' avviso di accertamento d' imposta, deve notificare all' interessato un apposito avviso con il quale è concessa, al medesimo, la possibilità di fornire, entro novanta giorni, le prove contrarie.
- Se l' Amministrazione finanziaria non ritiene idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell' avviso d' accertamento.

INAPPLICABILITA'

Art. 110, C. 12
T.U.I.R.

Le disposizioni sull' indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi **non si applicano** per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 e 168.


Il particolare regime di imposizione del reddito delle imprese estere controllate è **alternativo** all' applicazione della disposizione in esame, concernente il disconoscimento dei componenti negativi di reddito.

Definizione di trust

Il *Trust* è un rapporto giuridico che sorge quando:

- un bene o diritto è trasferito ad un soggetto (il *trustee*), il quale ha l'obbligo di detenere lo stesso a vantaggio di un altro soggetto (il beneficiario), o
- il titolare di un bene o diritto dichiara di detenere lo stesso in qualità di *trustee*, a favore di un terzo (il beneficiario).

La struttura del trust



Caratteristiche del trust

- Il *trustee* diviene proprietario legale (*legal ownership*) dei beni conferiti in trust che deve gestire secondo le direttive del disponente (*settlor*), contenute nell'atto costitutivo (*trust deed*).
- I beneficiari acquistano la proprietà equitativa (*equitable ownership*) e riceveranno in tutto o in parte il patrimonio o i relativi frutti.

Elementi strutturali e funzionali del trust

Segregazione del patrimonio (il *trustee* pur divenendo proprietario dei beni in *trust* deve preservarli e non confonderli con i suoi).

Perdita del contatto giuridico del disponente (il disponente dopo la costituzione del *trust* non è più proprietario dei beni conferiti in *trust*).

Obbligazioni fiduciarie del *trustee* (il *trustee* assume obbligazioni sempre e soltanto nei confronti dei beneficiari).

Trasferimento degli interessi a livello dei beneficiari (i diritti dei beneficiari sono alienabili).

Alcuni tipi di trusts


Fixed interest trusts	→	Questi trusts individuano uno o più beneficiari quali titolari del diritto (equitativo) di ricevere il reddito e/o il capitale.
Trusts discrezionali	→	L'atto istitutivo del trust può prevedere che l'individuazione dei beneficiari e l'attribuzione economica (e non) da effettuare in loro favore siano rimesse al trustee o al guardiano del trust.
Trusts di accumulazione	→	Trattasi di quei trusts ove è previsto che il reddito debba essere accumulato per un certo periodo di tempo (nel diritto inglese max 21 anni) per poi essere distribuito al beneficiario/i.
Trusts di scopo	→	Questi trusts sono caratterizzati dall'inesistenza di beneficiari singoli, ma prevedono il raggiungimento, come ad esempio nei Charitable trusts, di uno scopo preciso.
Bare trusts	→	Il c.d. trust nudo viene istituito, ad es., qualora un soggetto, Tizio, dichiara di detenere un bene per il beneficio di un altro soggetto, Caio, "absolutely", cioè sul reddito ed il capitale nessun altro soggetto detiene un "interest".
Asset protection trusts	→	Sono dei trusts protettivi istituiti con lo scopo di segregare il patrimonio del disponente, impedendo così che lo stesso venga aggredito dai creditori. Sono soggetti a due limitazioni: l'azione revocatoria e le norme sui grantor trusts.

La Convenzione dell'AJA

La Convenzione dell'AJA del 1° luglio 1985:

- ha lo scopo di riconoscere i *trusts* disciplinati da una legge straniera, rispetto all'Italia, che espressamente disciplini la figura del *trust*,
- essa non introduce l'istituto del *trust* in ordinamenti nei quali non è espressamente disciplinato.

Asset Protection Trust



I trusts discrezionali irrevocabili e la normativa anti CFC

- Il *trust* è un rapporto giuridico, non è un ente e non produce reddito d'impresa.
- Nel caso di *trusts* discrezionali irrevocabili non vi è un beneficiario ben definito che abbia diritto agli utili e non vi è sempre la corresponsione di un reddito in quanto i beni in trust potrebbero venir corrisposti alla fine del trust.
- Nei *trusts* non vi è un esercizio sociale.
- Nei *trusts* discrezionali irrevocabili il *settlor* perde ogni controllo sui beni in *trust*.
- Nei *trusts* discrezionali irrevocabili il *settlor* non è titolare di un diritto agli utili proprio perché gli manca il controllo.